

Mt. 5, 37:

Ma il
vostro
parlare
sia

SÌ SÌ NO NO

ciò che
è in
più
vien dal
maligno.

Ubi Veritas et Iustitia, ibi Caritas

Rivelazione e Religione · Attuazione e Informazione · Disamina · Responsabilità

Quindicinale Cattolico « ANTIMODERNISTA »

Fondatore: Sac. Francesco Putti

Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau

Anno XXV n. 7

15 Aprile 1999

COLLABORAZIONE APERTA A TUTTE LE « PENNE » PERO' « NON VOLER SAPERE CHI L'HA DETTO MA PONI MENTE A CIÒ CHE' DETTO » (Im. Cr.)

Una scomunica invalida – uno scisma inesistente

Riflessioni a dieci anni dalle consacrazioni di Ecône Studio Canonico

3.9 Scisma in senso formale, virtuale, disobbedienza legittima

Dall'analisi del mandato letto a Ecône in occasione delle consacrazioni episcopali non risulta quindi nessuna volontà scismatica: la volontà di istituire una gerarchia parallela non traspare in alcun modo né dalle parole né dalle azioni di mons. Lefebvre. Ed è noto che, successivamente alle ordinazioni, egli non ha mai conferito alcuna "missio canonica" (ed è parimenti noto che i quattro vescovi eletti non si sono mai comportati, in questi dieci anni, come se fossero titolari di Diocesi).

L'accusa di scisma in senso formale contenuta nei documenti vaticani si basa per forza di cose solo sul testo del mandato di Ecône e sull'atto da esso rappresentato. Il che significa che l'atto della consacrazione compiuto (per necessità) contro la volontà espressa del Papa, quest'atto di disobbedienza è stato considerato in quanto tale scismatico, contro i principi accettati per i quali, come si è visto, bisogna sempre distinguere tra la disobbedienza in quanto tale e lo scisma. Ciò risulta in

modo chiaro dal decreto del card. Gantin, che parla di atto per sua natura scismatico, e dal motu proprio *Ecclesia Dei*, già citati. Per quest'ultimo, la consacrazione senza mandato è atto in sé di disobbedienza ("in semetipso talis actus fuit inoboedientia adversus R. Pontificem"); tuttavia, questa disobbedienza, riguardando una materia gravissima, che concerne l'unità della Chiesa mediante la successione apostolica, comporta (*infert*) un vero ripudio (*vera repudiatio*) del Primato Romano e per questo motivo è da considerarsi atto scismatico: «*Quam ob rem talis inoboedientia actum schismaticum efficit*: «per tal motivo [perché nega l'unità della Chiesa – ndr] questa disobbedienza si traduce in un atto scismatico».

Il senso del testo sembra del tutto chiaro: questa disobbedienza, a causa della sua gravità implica un rifiuto del primato di Pietro, mette in forse l'unità della Chiesa), deve considerarsi scismatica. È, insomma, la qualità attribuita alla disobbedienza a farla considerare scismatica. Ci troveremmo quindi di fronte ad un atto scismatico in senso obiettivo, che risulterebbe tale dalla sola supposta qualità

dell'atto (che di per sé non è scismatico), anche in assenza di dichiarazioni di volontà e di ulteriori atti, necessari all'esistenza dello scisma in senso formale.

a pagina 7 e 8

SEMPER INFIDELES

● L'aldilà "ritrovato" o soppiantato?

(G. Martelet S.J. *L'Aldilà ritrovato*)

● La vera colpa di San Tommaso apostolo

(*La voce dei Berici* 11-4-1999)

Sembra quasi superfluo rilevare che questo concetto di scisma è del tutto sconosciuto sia al diritto canonico che alla teologia. La Prima Sedes avrebbe dunque innovato rispetto al diritto vigente, applicando contro mons. Lefebvre una nozione di scisma in senso formale, che non è quella ammessa dalla dottrina e dal Codice. E questa nuova nozione di scisma è inaccettabile perché non distingue tra disobbedienza e scisma – e quindi tra disobbedienza legittima ed illegittima – interpretando, come fa, un atto di disobbedienza come atto in sé scismatico.

Ma può esistere uno scisma in senso puramente obiettivo? vale a dire può esistere uno scisma in assenza di una volontà dichiarata in tal senso e in assenza dell'istituzione di una gerarchia parallela, mediante una "missio canonica" illegittima? Nessun canonista e nessun teologo ammetterebbero l'esistenza di uno scisma così concepito. È vero che il Codice di Diritto Canonico non definisce l'atto scismatico specifico, ma unicamente il concetto di scisma, rifacendosi in sostanza a S. Tommaso, ma ciò non significa che la Prima Sedes possa letteralmente inventare una categoria nuova di atto scismatico, per di più in antitesi con quanto la dottrina ha sempre sostenuto.

Naturalmente, il Papa, legislatore supremo e primo dottore della Chiesa, ha il potere per innovare rispetto al Codice. Però lo deve dire, deve cioè stabilire una nuova figura di delitto (lo scisma obiettivo o la disobbedienza solo obiettivamente scismatica che dir si voglia) con le opportune procedure; non può contrabbandarla, come se si trattasse di mera applicazione del diritto vigente. Il fatto che il Codice non definisca l'atto scismatico non significa che la suprema autorità possa stabilire, dall'oggi al domani e senza creare nuove norme (e quindi senza assumersi responsabilità legislative), che un determinato atto debba considerarsi "per sua natura" scismatico; significa, invece, che il Codice per la determinazione dell'atto scismatico rinvia alla dottrina consolidata – canonistica e teologica – e alla prassi della Chiesa nei secoli. E la suprema autorità non può ignorare questo rinvio senza cadere nell'arbitrio.

Qual è allora la nozione consolidata di scisma in senso formale? Il CIC al canone 751 più volte citato definisce lo scisma "la sottrazione alla soggezione al Sommo Pontefice o alla comunione con i membri della Chiesa al medesimo soggetti"⁸².

Lo scisma consiste, dunque, nel sottrarsi alla soggezione al Papa o alla comunione con i

membri della Chiesa a lui soggetti. Questa sottrazione dà vita ad una separazione dal corpo della Chiesa e rappresenta una rottura dell'unità della Chiesa. È da notare che, sul piano concettuale, scisma può aversi anche sottraendosi alla sola comunione con i membri della Chiesa, che sono soggetti al Papa, senza contemporaneamente sottrarsi alla soggezione al Papa, o viceversa. Il peccato di scisma è contro la carità perché "*directe et per se opponitur unitati*", dato che non accidentalmente, ma per sua natura "*intendit se ab unitate separare quam caritas facit*": "*mira a separarsi dall'unità che la carità produce*". Gli scismatici sono coloro che, violando il comando della carità, si separano dalla Chiesa "*propria sponte et intentione*", di propria volontà ed intenzionalmente. E l'unità della Chiesa deve intendersi in due modi tra loro collegati: "*nella connessione reciproca dei membri della Chiesa*" e "*nel loro essere ordinati ad un capo*" (Coloss. 2, 18-19). Il capo "è Cristo stesso, il cui vicario nella Chiesa è il Sommo Pontefice". Per questo "*si dicono scismatici coloro che rifiutano di sottostare al Sommo Pontefice e che rifiutano di essere in comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti*"⁸³. Così San Tommaso. Egli ci dà dunque il concetto dello scisma così come lo ritroviamo ancora oggi nel Codice.

Lo scisma è un tipo a sé di peccato (peccatum speciale), che esige dei requisiti propri. Non può essere ricondotto alla disobbedienza in quanto tale, come vorrebbero alcuni, in quanto quest'ultima è il fomite di ogni peccato: "*In ogni peccato l'uomo disobbedisce ai precetti della Chiesa, dato che il peccato, come dice Ambrogio, è "disobbedienza dei comandamenti celesti". Ergo ogni peccato è scisma*"⁸⁴. La confutazione di S. Tommaso verte sul seguente inoppugnabile ragionamento: nella disubbidienza che dà vita allo scisma ci deve essere "*rebellio quaedam*", si deve manifestare una ribellione, che deve risultare dal fatto di "*disprezzare con pertinacia gli in-*

segnamenti della Chiesa e di rifiutarsi di sottostare al suo giudizio. E questo atteggiamento non ce l'ha ogni peccatore. Perciò non ogni peccato è scisma"⁸⁵.

Lo scisma è dunque un peccato "speciale" o particolare o specifico che dir si voglia, che non può essere assimilato ad altro peccato, in base al principio che in ogni peccato c'è una disobbedienza. Per S. Tommaso, lo scisma deve essere caratterizzato dalla "ribellione". Esprimendosi in una "ribellione", si tratta di disobbedienza illegittima (se la disobbedienza è legittima, allora non c'è più ribellione). Il pensiero teologico medievale (e oltre) è concorde su questo punto: "*I teologi medievali, per lo meno quelli dei secoli XIV, XV, XVI, ci tengono a mettere in rilievo che lo scisma è una separazione illegittima dall'unità della Chiesa; affermano infatti che potrebbe esserci una separazione legittima, come nel caso di chi rifiuta di ubbidire al Papa, se il Papa gli comanda una cosa malvagia o indebita (Turrecremata)*"⁸⁶. In tal caso, come nella scomunica ingiusta, "*ci sarebbe una separazione dall'unità puramente esteriore e putativa*"⁸⁷.

La dottrina ha quindi elaborato il concetto dello scisma come rifiuto illegittimo di sottomissione e comunione. Questo rifiuto va colto in un atto o in atti nei quali si manifesti inequivocabilmente una disobbedienza illegittima (ribellione) all'autorità; si manifesti chiaramente l'intenzione del soggetto agente di negare coscientemente la sottomissione e la comunione, sulle quali si fonda l'unità della Chiesa. Altrimenti lo scisma è virtuale, è presente cioè nell'intenzione, ma non ancora attuato nell'azione, non ancora attuato in una separazione effettiva. E può già costituire un peccato, anche se non ricade nell'ambito delle norme del CIC.

Con scisma virtuale non si intende comunque solo l'atteggiamento o l'intenzione dello scismatico in potenza, ma anche un comportamento che riveli oggettivamente una non-partecipazione alla comunione con i membri

della Chiesa, anche in assenza della presenza di un effettivo scisma in senso formale. Tale comportamento, mostrando una separazione di fatto, rivelerebbe una situazione di scisma virtuale. Secondo il padre Murray, nella citata intervista a *The latin mass*, questa sarebbe la situazione dei sacerdoti della Fraternità e dei cattolici che frequentano la S. Messa tridentina nelle chiese e cappelle della Fraternità. Essi non possono definirsi scismatici in senso formale (il padre Murray nega, come si è detto, che mons. Lefebvre possa considerarsi scismatico in senso formale), ma sarebbero tuttavia da considerarsi dei separati dalla Chiesa ufficiale e quindi degli scismatici in senso virtuale, canonicamente non condannabili, ma teologicamente repressibili⁸⁸.

Come vedremo, questa valutazione è secondo noi del tutto errata. Va, invece, ricordato che il concetto di scisma virtuale si usa anche in altro senso, in connessione con l'eresia. L'eresia è peccato contro la fede, mentre lo scisma lo è contro la carità, e tuttavia essi si implicano a vicenda⁸⁹. Così si potrà professare un errore dottrinale grave che di per sé implica una separazione virtuale dalla Chiesa. È questa l'accusa che in sostanza mons. Lefebvre ha mosso alla gerarchia che lo scomunicava come scismatico: afflitta da eresie neo-moderniste, la gerarchia attuale deve considerarsi virtualmente scomunicata, perché i modernisti sono stati formalmente scomunicati da S. Pio X⁹⁰. Applicando questo concetto, dobbiamo dire che, in quanto afflitta da un grave errore intorno all'esatta nozione della Chiesa (ci riferiamo di nuovo al § 8 della *Lumen Gentium*), errore che rompe di per sé l'unità con la dottrina insegnata per quasi venti secoli dalla Chiesa sulla Chiesa, la gerarchia attuale si pone fuori dalla Chiesa di sempre, si pone in una posizione di scisma virtuale.

Lasciamo ora da parte lo scisma in senso virtuale, veniamo al punto decisivo per il concetto dello scisma in senso for-

male: la nozione dell'atto scismatico. Riassumendo S. Tommaso, Congar la delinea nel seguente modo: «*L'atto scismatico è dunque quell'atto malvagio che ha direttamente, propriamente ed essenzialmente quale oggetto specifico una cosa contraria alla comunione ecclesiastica, vale a dire a quell'unità che, tra i fedeli, è l'effetto proprio della carità. Un atto, in effetti, si caratterizza per l'oggetto cui tende per sé, per il fatto stesso di ciò che esso [atto – ndr] è. Un atto mostrerà allora la qualità di atto scismatico allorché, per la sua stessa natura, avrà di mira la separazione dall'unità spirituale frutto della carità*»⁹¹.

L'atto scismatico, dunque, è, e non può non essere, quello che ha come scopo "*direttamente, propriamente ed essenzialmente*" (non si parla quindi di un approccio indiretto) la rottura dell'unità ecclesiale. E perché si possa dire che un atto ha questo scopo, occorre un segno certo, dato non dalla disobbedienza in quanto tale, ma dalla "*volontà di costituire per proprio conto una Chiesa particolare*", secondo la limpida dizione di S. Tommaso: "*dicuntur enim schismatici qui concordiam non servant in Ecclesiae observantiis, volentes per se Ecclesiam constituere singularem*"⁹². Non basta "non conservare la concordia", non basta la sola disobbedienza, occorre la volontà manifesta di costituirsi come Chiesa separata. L'atto scismatico per eccellenza non sarà allora quello che resta confinato alla mera disubbidienza (come una consacrazione senza mandato); sarà invece quello che istituisce la gerarchia di una Chiesa parallela con la missio canonica. Questo atto mira di sicuro alla "separazione dall'unità spirituale frutto della carità". È segno certissimo. Con quest'atto si ha lo scisma in senso formale perché con esso ci si sottrae formalmente alla sottomissione al Papa, negandogli l'autorità come Sommo Pontefice, cioè come capo della Chiesa universale: "ut summus pontifex"⁹³. Come fece lo sventurato Enrico VIII d'Inghilterra, che si mise sua sponte a capo di una

chiesa nazionale sedicente "cattolica", con una sua propria gerarchia da lui nominata, dopo aver declassato (!) l'autorità del Papa a quella di semplice vescovo di Roma (seduta del Parlamento inglese del 3 novembre 1534).

Senza l'atto scismatico, senza la "missio canonica", non può dunque aversi scisma in senso formale. E quando è che può aversi uno scisma in senso virtuale? Non certo quando si ha una separazione esteriore imposta dalla necessità: occorre che ci sia una effettiva volontà di scisma, non ancora attuata. E questo non è stato certo il caso di mons. Lefebvre, dei suoi sacerdoti e dei fedeli che frequentano la "S. Messa di sempre" presso i luoghi di culto della Fraternità. Contro l'opinione del padre Murray, sosteniamo che è del tutto inesatto parlare nei loro confronti di scisma in senso virtuale. Mancano da parte loro i segni di una qualsivoglia volontà di scisma: la separazione non esprime una volontà di questo tipo, ma è imposta dallo stato di necessità. Non è voluta, ma è subita. È il prezzo che si deve pagare per poter celebrare una Messa non ambigua (come è invece quella di Paolo VI), sicuramente cattolica, che mantiene il rito romano che risale ai primi secoli del Cristianesimo, e per poter somministrare dei sacramenti, come per esempio la Cresima, con un rito che sia sicuramente cattolico. Ed è il prezzo che si deve pagare per poter assistere a questa Messa e per poter ricevere quei sacramenti. È il prezzo che si deve pagare per essere fedeli alla Chiesa di sempre.

È una separazione di fatto dalla Chiesa ufficiale, provocata da quest'ultima, perché essa impedisce a chi lo voglia di poter celebrare e frequentare la S. Messa Tridentina, senza dover preventivamente riconoscere contro coscienza la "*correttezza dottrinale*" del protestantizzato rito di Paolo VI e perché l'ambiente della società ecclesiale ufficiale e dei fedeli stessi è gravemente inquinato dal modernismo, in tutte le sue varie forme –

teologiche, morali, politiche – si da mettere in grave pericolo la fede del cattolico che fosse costretto ad avervi commercio (vedi § 1 di questo saggio). Un cattolico che consideri la salvezza della sua anima come la cosa per lui più importante e non possa in conseguenza avere a che fare con i preti della gerarchia attuale né con i laici che gravitano attorno ad essa, data la loro fede corrotta o nel migliore dei casi incerta, questo cattolico costretto in un inaudito stato di necessità, che lo fa vivere in siffatto regime di separazione, dovremmo definirlo uno scismatico virtuale?

Se è uno scismatico virtuale, allora erano scismatici virtuali anche coloro che si mantennero di fatto separati dagli ariani mentre costoro dominavano nella Chiesa ufficiale del tempo. Anche S. Atanasio dovrebbe considerarsi uno scismatico virtuale. E che tale separazione, pur in assenza di un nuovo rito della Messa, ci fosse, lo rivela la famosa frase, che è anche un grido di battaglia: “*Loro [gli ariani] hanno le chiese, noi abbiamo la fede*”.

Nessuno scisma virtuale dunque per i sacerdoti della Fraternità S. Pio X ed i fedeli che ne frequentano le funzioni e ne ascoltano l'insegnamento nelle prediche, negli esercizi spirituali, nei catechismi. La loro posizione è semplicemente quella di chi, a causa dello stato di necessità, è costretto ad una temporanea disobbedienza legittima.

È disobbedienza legittima, infatti, disobbedire al comando implicito ed esplicito di considerare dottrinalmente corretto il Vaticano II, comportandosi in conseguenza; e disobbedire al comando di frequentare la Messa di Paolo VI, protestantica e perciò non sgradita agli eretici e nemmeno ai non-cristiani. La disobbedienza legittima è sempre stata ammessa dai teologi, quando l'autorità cattolica legittima ordina di fare delle cose contrarie alla fede o che comunque mettono in pericolo la salvezza dell'anima. Abbiamo ricordato sopra il punto di vista di Turrecremata. E che la “motivata separazione dagli orientamenti del-

la gerarchia pro tempore”, che siano in contraddizione con il magistero di sempre, non equivalga affatto “alla separazione dalla Chiesa” (ma solo alla separazione dall'errore sciaguratamente professato dalla gerarchia pro tempore), è stato ampiamente ribadito ed illustrato dal citato saggio *Né scismatici né scomunicati*, al quale rinviamo⁹⁴.

Questa disobbedienza viene poi concepita da coloro che sono costretti a praticarla come temporanea, perché è imposta dallo stato di necessità, che durerà fintantoché durerà la crisi della Chiesa. Ed un giorno (è di fede: “*portae inferi non praevalent*”) la crisi finirà, la gerarchia tornerà alla sana dottrina, e verrà meno il presente stato di necessità con il suo dovere di disubbidire ai comandi illegittimi dell'autorità formalmente legittima.

3.10 Lo scisma immaginario

Lo scisma dichiarato contro monsignore non rientra dunque in nessuna categoria nota e riconosciuta di scisma. Non c'è lo scisma in senso formale; non ci può essere quello in senso virtuale. Il giudizio di condanna della S. Sede è costruito su di una pseudo-categoria e sul piano teologico e su quello giuridico. Ci troviamo di fronte ad un autentico monstrum.

Ma non c'è arbitrio che non cerchi di darsi una parvenza di buon diritto mediante un qualche ragionamento, che sembra avere un fondamento. Nel nostro caso, quale può essere stato il ragionamento? Ci possono essere stati due ragionamenti. Cominciamo con il primo.

1) Poiché in base al nuovo concetto di collegialità approvato dal Vaticano II si deve ritenere che i vescovi, all'atto della consacrazione, ricevano anche, simultaneamente, il potere di giurisdizione (c. 375 § 2 CIC vigente), ne consegue che una consacrazione senza mandato sarebbe ipso facto scismatica. Infatti, consacrandoli senza mandato, il soggetto agente conferirebbe loro

ipso facto senza mandato anche il potere di giurisdizione⁹⁵. Ma se si dà anche il potere di giurisdizione allora c'è scisma. Il mancato conferimento da parte di mons. Lefebvre del potere di giurisdizione, non sarebbe allora riuscito ad evitare oggettivamente lo scisma, a causa del dettato del c. 375 § 2 cit.

Questo argomento è del tutto inaccettabile. Qual è infatti la logica del c. 375 § 2? Esso contiene due proposizioni, una principale ed una relativa da essa dipendente. La principale recita: “*I vescovi con la stessa consacrazione episcopale ricevono, con l'ufficio di santificare, anche gli uffici di insegnare e governare*”⁹⁶.

La plurisecolare disputa, se all'atto della consacrazione il vescovo riceva anche ipso facto il potere di giurisdizione, sembra esser stata risolta dal presente CIC in senso favorevole alle tesi che sostengono l'ipso facto. In ciò il Codice ha applicato espressamente le direttive del Vaticano II, come risultano nella *Lumen Gentium* § 21 e nel decreto *Christus Dominus* § 23⁹⁷. Il testo del § 21 della *Lumen Gentium* è riportato alla lettera dal Codice. Tuttavia il canone prosegue con la seguente proposizione relativa, pur essa nei testi del Concilio: “*i quali [uffici -ndr] tuttavia, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica con il Capo e con i membri del Collegio*”⁹⁸. Il testo distingue dunque tra i poteri ricevuti con la consacrazione ed il loro esercizio. È una distinzione tradizionale, quella fra titolarità di un diritto (=potere) e suo esercizio⁹⁹. E come deve attuarsi questo esercizio? È forse lasciato alla libera determinazione del vescovo consacrato, si da non aver bisogno di alcun atto che lo autorizzi? No. L'esercizio dei “munera” episcopali deve avvenire “*in comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio*”, cioè in comunione con il Papa ed i membri del Collegio dei vescovi. All'atto pratico, ciò significa, come ricordato nella *nota praevia* alla *Lumen Gentium*, che questi poteri si possono esercitare solo

“*iuxta normas a suprema auctoritate adprobatae*”. Ciò significa che la comunione è “gerarchica” e richiede per la sua attuazione il rispetto delle competenze garantito dalla missio canonica, richiamata espressamente dal § 24 della *Lumen Gentium*¹⁰⁰.

Non entriamo in questa sede nel merito della concezione semiconciliarista (e quindi erronea) della collegialità che il Vaticano II ha tentato di introdurre¹⁰¹. Ai fini del nostro discorso ci interessa mettere in rilievo il seguente punto: se il potere di giurisdizione del vescovo ha pur sempre bisogno della missio canonica per essere esercitato – missio che non è stata affatto abolita dal nuovo codice – ciò significa che la missio è sempre indispensabile per l’istituzione di una gerarchia. E poiché lo scisma in senso formale è, come si è visto, il separarsi per istituire la gerarchia di una Chiesa parallela, per aversi scisma occorre sempre una “missio canonica” illegittima. Con il regime stabilito dal Vaticano II la qualificazione della “missio canonica” è mutata: da atto che conferisce un potere (di giurisdizione) è diventata atto che conferisce l’esercizio di un potere, il quale sarebbe già intrinsecamente presente nel vescovo ex consecratione. Ma ai fini del concetto di scisma nulla cambia, perché la “missio” resta sempre l’atto scismatico per eccellenza, conferendo essa sola l’esercizio di quella potestà di giurisdizione, grazie alla quale prende forma una gerarchia parallela. Perciò, mancando tale atto, come nel caso delle consacrazioni effettuate da mons. Lefebvre, anche dal punto di vista del vigente ordinamento non c’è scisma¹⁰².

E veniamo al secondo possibile ragionamento. 2) Le condanne dichiarate a monsignore mettono in rilievo come egli, oltre ad aver agito senza mandato, abbia proceduto anche contro la volontà espressa del Papa, che il 29 giugno 1988 gli aveva chiesto “paternamente e fermamente” di soprassedere alle consacrazioni. Una ordinazione senza mandato non è necessariamente contro la

volontà del Papa. Se c’è lo stato di necessità, a causa del quale non è possibile ottenere il mandato, si può procedere alla consacrazione fidando nel fatto che il Papa approverà post festum. Così è avvenuto per i vescovi ordinati in clandestinità sotto i regimi comunisti.

Nel caso delle consacrazioni di Ecône si è verificato il fatto, piuttosto raro, di un invito (in realtà un monito) del Papa a non compierle, comunicato il giorno prima della data già stabilita per la cerimonia. Perciò nei confronti di monsignore grava la doppia accusa di aver agito non solo senza l’autorizzazione, ma anche contro la volontà espressa del Papa. Quest’aver agito anche contro la volontà espressa del Papa, influisce sulla determinazione della figura delittuosa imputata a monsignore? Non sembra proprio. Per ciò che riguarda la disobbedienza non sembra nemmeno che per il CIC ciò costituisca un’aggravante. E difatti, nei confronti della “disobbedienza” di monsignore, è stato invocato nient’altro che il c. 1382 (più volte citato, che punisce la consacrazione senza mandato). Ci si chiede, però, se l’aver agito contro la volontà del Papa possa aver fatto fare all’azione stessa un salto di qualità tale da conferirle la natura di atto scismatico. Questo potrebbe esser stato il “ragionamento”. Si sarebbe in tal modo creata una nuova figura di scisma (mediante la dichiarazione di una censura ipso iure!) che risulterebbe così composta o per meglio dire composita: 1. consacrazione senza mandato + 2. contro la volontà espressa del Papa. E proprio siffatta mostruosità giuridica e teologica è stata insinuata nell’animo dei semplici fedeli: “ha disobbedito alla volontà espressa del Papa; quindi è uno scismatico!”.

Il fatto che, oltre all’assenza del mandato, ci sia stata anche una volontà negativa espressa dall’autorità competente, non muta la qualità dell’atto delittuoso, che resta sempre un atto di disobbedienza, per sua natura non scismatico. Non per nulla il Codice – ciò non va mai dimenticato – lo ricomprende in

un canone ben distinto da quello che stabilisce la pena per lo scisma, né il collegamento tra le due figure è possibile sulla base di altri canoni, secondo il principio dell’inter-pretazione sistematica¹⁰³. Ciò che fa diventare scismatica la consacrazione non è, come dovrebbe esser ormai chiaro, l’assenza di un mandato ma la sua congiunzione con una missio canonica illegittima. Né fa diventare scismatica l’azione una dichiarazione dell’autorità competente che, accanto all’assenza del mandato, riveli anche che la volontà di chi lo deve concedere è contraria. La presenza di questa dichiarazione di volontà può costituire al massimo una aggravante per il soggetto disubbidiente, ma solo in foro interno, dal punto di vista morale, dal momento che il CIC non la considera tra le possibili aggravanti. (In ogni caso, potrebbe considerarsi un’aggravante ove si trattasse di infliggere penitenze).

Nel caso di mons. Lefebvre, poi, non crediamo si possa ammettere l’esistenza di un’aggravante del genere, dal momento che egli agiva in stato di necessità. Lo stato di necessità fa giustizia di ogni possibile aggravante di questo tipo, perché la manca di volontà dell’autorità legittima (quella che il prof. Amerio chiama desistenza sistematica) a compiere determinati atti necessari al mantenimento della sana dottrina e alla salvezza delle anime, è in un certo senso proprio la causa maior della necessità in cui un presule fedele al dogma viene a trovarsi (fedele al dogma e con precise responsabilità nei confronti delle anime dei seminaristi, dei sacerdoti e dei fedeli). Che detta mancanza di volontà nell’autorità sia implicita o inespressa o si manifesti sotto forma di divieti, è irrilevante ai fini dell’imputazione da ascrivere a monsignore. Si tratta sempre di semplice disobbedienza, però compiuta per causa di forza maggiore e quindi non imputabile.

In ogni caso, il fatto che essa si sia manifestata sotto forma di divieto di un atto in sé legittimo e necessario per la sal-

vezza delle anime, non può aver dato luogo in alcun modo ad una nuova figura di scisma, ed in senso formale.

Dalla circostanza eccezionale che mons. Lefebvre abbia dovuto agire anche contro la volontà espressa del Papa, si vogliono ricavare a tutti i costi conseguenze indebite. Infatti, si è voluto sostenere che il suo atto, proprio per via di quella circostanza eccezionale, non si è limitato a violare la sola "legge ecclesiastica", ma ha rappresentato una "rottura della tradizione". Ration per cui dovrebbe considerarsi "intrinsecamente malvagio" e quindi del tutto "ingiustificabile". Mons. Lefebvre si sarebbe reso colpevole "dell'atto intrinsecamente malvagio di una consacrazione vescovile contro la volontà del Papa"¹⁰⁴. Se queste affermazioni corrispondessero a verità, saremmo in presenza di una nuova figura di delitto, derivante da una interpretazione del tutto nuova della categoria degli "atti intrinsecamente malvagi". Ma si tratta di un'interpretazione insostenibile. Infatti, la teologia morale ci insegna che l'atto intrinsecamente malvagio è quello che è proibito perché cattivo, non cattivo perché proibito. Si tratta di un atto che è un male in sé secondo la "legge naturale negativa", che proibisce di farlo, anche se si corre pericolo di vita, "quod in se et intrinsecus malum est", perché in se stesso intrinsecamente malvagio. Ad esempio: bestemmiare, spergiurare, mentire, uccidere un innocente¹⁰⁵. Una disobbedienza ad un comando di un superiore, per quanto grave, non può certo paragonarsi ad un atto del genere, in sé cattivo, per sua natura, indipendentemente dalla legge che lo punisca. La consacrazione di un vescovo, fatta per la salvezza delle anime, secondo le intenzioni della Chiesa, non è certo un atto intrinsecamente malvagio. Se, nella circostanza specifica, essa viene preliminarmente proibita ciò significa che, in conseguenza di questa proibizione, viene caso mai ad appartenere alla categoria degli atti che sono (diventano) cattivi perché proibiti, e non a quella degli atti cattivi

in sé (anche senza la norma che li punisca) e quindi "intrinsecamente malvagi".

La tesi qui criticata presenta poi un altro aspetto, addirittura aberrante: quello di porre il divieto espresso dal Papa ad effettuare la consacrazione sullo stesso piano del diritto naturale! Infatti, se si dice che disobbedire ad un monito pontificio espressamente diretto alla persona che disubbidisce è atto "intrinsecamente malvagio", si dà a questo monito lo stesso valore della legge naturale negativa di cui sopra, visto che solo i suoi divieti si applicano all'atto in sé malvagio. Il monito di un Papa è solo uno dei modi nei quali si esprime la summa potestas di giurisdizione che egli ha nella Chiesa universale; potestà che, pur fondata sulla costituzione divina della Chiesa, è certamente subordinata alla legge naturale, creata da Dio, occupando nella gerarchia delle fonti una posizione nettamente inferiore.

Irrilevante è poi la considerazione, che si vorrebbe di gran momento, secondo la quale "nessun teologo o concilio" ha mai sostenuto la legittimità di una consacrazione episcopale contro la volontà espressa del Papa¹⁰⁶. La constatazione è ovvia: quale teologo o concilio avrebbero potuto in linea di principio sostenerla? Considerando le cose in astratto, la questione non si poneva nemmeno. Ma il caso non si è mai posto perché non c'è mai stata una situazione come quella odierna. Nessuno avrebbe potuto prevedere una crisi come quella che imperversa manifestamente nella Chiesa a partire dal Vaticano II, forse più grave di quella ariana.

Le prese di posizione dei teologi e dei concili mirano spesso a risolvere i problemi del tempo, naturalmente alla luce del dogma. Il problema in questione non si era mai posto. Ma ciò non significa che esso a priori non possa mai porsi. L'esperienza che stiamo vivendo ha dimostrato invece che esso può porsi, perché ha dimostrato che i vertici della Chiesa attuale preferiscono novità che contraddicono alla Tradizione, invece di difen-

dere la Tradizione contro le novità e i novatori. In una simile situazione di assoluta e negativa novità è del tutto privo di senso scandalizzarsi (perché non era mai successo né si poteva pensare avrebbe potuto succedere) per la novità di una consacrazione che si è dovuta fare contro la volontà espressa del Papa, quando la volontà espressa del Papa regnante è essa stessa sistematicamente rivolta a difendere la novità del nuovo rito, del nuovo concetto di Chiesa, del nuovo (laicista) concetto di libertà dell'uomo, insomma le molteplici novità della Chiesa "conciliare" contro la Tradizione.

Ma i critici di mons. Lefebvre sono costretti a sostenere tesi contorte e persino aberranti, perché vogliono far dire ai fatti qualcosa che i fatti non dimostrano in alcun modo, e cioè che la (supposta) "malvagità intrinseca" delle consacrazioni episcopali di Ecône sarebbe tale da renderle "un atto per sua natura scismatico", giusta l'insostenibile tesi della S. Sede.

Causidicus

82) *Commento* cit., p. 473.

83) *Summa Theol.* II II, q. 39, a. 1

84) *Ivi.*

85) *Ivi.* Cfr. *Dictionnaire de théologie catholique* voce *Schisme*, col. 1304.

86) *Dictionnaire* cit., voce *Schisme*, col. 1302. Vedi anche *Né scismatici né scomunicati*, pp. 20-21.

87) *Dict. de th. cath.* Voce *Schisme*, *ivi.*

88) "Sono scismatici in ispirito? Secondo me alcuni lo sono, da ciò che ho letto" (*The Latin Mass* cit., p. 4); "... può essere di fatto [la Fraternità -ndr] un movimento scismatico, anche se non punibile ai termini del diritto canonico..." (*ivi*, p. 5). L'accusa di *scisma virtuale* sembra evidente.

89) *Summa Theol.* II II, q. 39, a. 1 cit.

90) «Ce n'est pas nous, mais les modernistes qui sortent de l'Eglise. Quant à dire "sortir de l'Eglise VISIBLE", c'est se tromper en assimilant Eglise officielle et Eglise visible... Nous reconnaissons bien au Pape son autorité, mais lorsqu'il s'en sert pour faire le contraire de ce pourquoi elle lui a été donnée, il est évident qu'on ne peut pas le suivre... Sortir, donc, de l'Eglise officielle? Dans une certaine mesure, oui évidemment. Tout le livre de M. Madiran *L'Hérésie du XXème siècle* est l'histoire de l'hérésie des évêques. Il faut donc sortir de ce milieu des évêques, si l'on veut ne pas perdre son âme» (*Fratern. Sac. Saint Pie X Bulletin Officiel du District de France* n. 29, del 29.9.1988, p. 7; mons. Lefebvre, *La visibilité de l'Eglise et la situation actuelle*, pp. 7-9).

Ed inoltre: «nous sommes condamnés par des gens qui sont condamnés, et qui devraient être condamnés publiquement... Declaration de schisme; schisme avec quoi, avec le Pape successeur de Pierre? Non, schisme avec le Pape moderniste, oui, schisme avec les idées que le Pape repand partout, les idées de la Révolution, les idées modernes, oui. Nous sommes en schisme avec cela. Nous n'acceptons pas bien sûr» (*Fideliter*, numero spec. 29-30 giugno 1988 cit. p. 18).

91) *Dict. de th. cath.*, voce *Schisme* cit., coll. 1299-1300.

92) Citato alla voce *Schisme*, *ivi*, col. 1301.

93) *Op. cit.*, col. 1304.

94) *Né scismatici né scomunicati* cit., p. 99 ss., p. 16 ss., p. 22 ss.

95) La tesi è ricordata in *A Rome and Ecône Handbook*, Holy Cross Seminary, 1997.

96) *Commento*, cit., p. 226.

97) Il punto è richiamato nel *Commento* cit., pp. 226-227. Sul punto vedi anche la citata *nota praevia* in calce alla *Lumen Gentium*, al n. 2°. Sulla disputa

plurisecolare: *Dictionnaire de Droit Canonique*, V, voce *EVEQUES*, col. 569 ss., col. 571-574. Per una difesa dell'impostazione adottata dal Vaticano II e dal nuovo CIC: W. Bertrams S. J., *Il potere pastorale del Papa e del Collegio dei Vescovi. Premesse e conclusioni teologiche giuridiche*, Herder, 1967, p. 8 ss.; 19 ss.; 25 ss.

98) *Commento* cit., p. 226.

99) «Même en admettant la communication immédiate par le Christ, on reconnaît que la juridiction épiscopale dépend, dans son exercice, du pouvoir suprême du Pape, qui peut en déterminer la portée, la suspendre et la limiter» (*Dictionnaire* cit., col. 572).

100) *Nota praevia* apposta alla *Lumen Gentium*, 2°, in *I Documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II*, testo latino-italiano, Padova, 1966, p. 278.

101) Per la quale rimandiamo a F. Spadafora, *La tradizione contro il Concilio. L'apertura a sinistra del Vaticano 2°*, Roma, 1989, p. 177 ss. (ristampa).

102) Cfr. Bertrams, op. cit.: «Per quanto concerne l'ufficio di insegnare e di

governare dei vescovi, il concilio fa netta e univoca distinzione tra il suo conferimento, che si ha nella consacrazione episcopale, e il suo esercizio, che si può avere soltanto nella comunione gerarchica» (p. 27 n. 14); ossia, mediante la missio canonica. Infatti «il potere creato nella consacrazione episcopale (secondo la sua sostanza) riceve nella missione canonica la sua costituzione giuridica perché precisato in rapporto al soggetto passivo» (*ivi*, p. 26).

103) Il fatto è stato richiamato con vigore dall'abbé Simoulin in *Valeurs actuelles* cit. (Vedi la nota n. 72 del presente lavoro).

104) *Enquête* cit., pp. 47-49.

105) Noldin *De Principiis Theologiae Moralis*, 1911, pp. 202-203; Roberti-Palazzini, *Dizionario di teologia morale*, Roma 1954, voce *Causa scusante (dall'osservanza della legge)*, p. 207; G. B. Guzzetti, *Morale generale*, Marietti, 1955, I, p. 152.

106) *Enquête*, cit. p. 47.

SEMPER INFIDELES

● Il **gesuita** (in giacca e cravatta) **Gustave Martelet**, discepolo del de Lubac, è l'autore di un libro dal titolo *L'Au-delà retrouvé, L'Aldilà ritrovato*. Eh, già! perché la Chiesa (non infallibile, dunque) avrebbe smarrito per duemila anni la divina Rivelazione anche sull'aldilà e solo oggi l'avrebbe ritrovata, o almeno sarebbe in procinto di ritrovarla, grazie alla "nuova teologia". La posizione sull'inferno del gesuita Martelet fu definita "audace" dal settimanale parrocchiale *Dimanche*, diffusissimo in Belgio, laddove essa è semplicemente eretica, dato che l'esistenza dell'inferno, negata dal Martelet, è un dogma di fede (senza parlare del dogma dell'infallibilità della Chiesa).

Gli "argomenti" del gesuita Martelet? La bontà di Dio, inconciliabile con la sua giustizia vendicativa: «Dio che ci invita in Gesù Cristo a perdonare "70 volte 7" (Matteo 18, 22), non sarebbe capace di perdonare ancora di più?». Argomento capzioso, ma vecchio quanto è vecchio satana, il quale - scrive E. Hello - «ha sempre cercato d'impietosire gli uomini sulla sorte dei dannati. Lui, la cui malizia è invincibile, qui vuol passare per buono. Ci presenta i dannati come degli

sventurati che chiedono perdono e non possono ottenerlo...» (*Paroles de Dieu* 2a parte), mentre «il dannato non chiede affatto perdono... egli ha detto "no" alla Misericordia e non ha la minima velleità di pentirsi... Quante volte Dio misericordioso si china sul peccatore per ritrarlo dal precipizio in cui è caduto, per risuscitarlo spiritualmente? Egli perdona settanta volte sette, cioè sempre [prima che si chiuda il botteghino della misericordia] e castiga con pene medicinali che hanno lo scopo di spingere il colpevole al pentimento. Ma se, malgrado le grazie offertegli, il peccatore disprezza l'Amore che vuol salvarlo, Dio permette che la morte sorprenda il colpevole nel suo peccato; essa gli lascia solo il tempo d'un ultimo atto decisivo e, s'egli si ostina, la pena sarà, come la colpa, eterna... L'Amore divino disprezzato diventa implacabile: senza collera, Esso proclama l'imprescrittibile diritto del Sommo Bene ad essere amato sopra ogni cosa»: così in *Dieu, son existence et sa nature* (p. 451) il padre Garrigou-Lagrange, il quale ne conclude: «La Giustizia vendicativa, che agli agnostici [tali sono i modernisti: v. San Pio X Pascendi] sembra inconciliabile con la Misericordia, procede pertanto,

come questa, da un unico e medesimo amore del sommo Bene, come spiega San Tommaso, I q. 23 a. 5 ad 3. Il sommo Bene infatti ha due proprietà essenziali e subordinate: 1°) Egli è sommamente diffusivo di sé, ed è questo il principio della Misericordia e 2°) Egli ha un diritto imperioso ed imprescrittibile ad essere amato sopra ogni cosa, ed è questo il principio della Giustizia vendicativa. Quest'ultima si esercita verso coloro che hanno deliberatamente disprezzato il Bene e l'Amore, le cui esigenze sono tanto dolci quanto assolute. Come Dante ci fa leggere sulla porta dell'inferno, il santo odio del male che ha creato quel luogo di supplizi non è che un aspetto dell'amore del Bene. E, per quanto oscuro e terribile sia questo mistero, noi ne vediamo abbastanza per dire che questo odio santo è inconciliabile non con la Misericordia, ma con l'indulgenza colpevole o liberalismo, che nasce dall'indifferenza per Dio, e che altro non è che assenza d'amore» (*ivi* pp. 561-62).

Il gesuita Martelet e i suoi compagni della "nouvelle théologie" pretendono di aver "ritrovato" l'Aldilà, quasi che la Chiesa per duemila anni abbia "errato, bestemmiato, non sapendo che

cosa credere" (S. Vincenzo da Lerino); in realtà non fanno che propinarci «il Dio bonaccione che il mondo ama forgiarsi e che il Bossuet in qualche luogo chiama un idolo» (Mons. Gay Vertus chretiennes).

● **La voce dei Berici** 11-4-1999: *La fede e i dubbi* di **Battista Borsato**. Si parla dei "testimoni del Risorto". In primo piano, naturalmente, l'apostolo San Tommaso, ma non per essere apostolo, santo e testimone della Resurrezione, ma per essere un "personaggio attuale", in quanto rappresentante dell'odierna "cultura del sospetto", che - leggiamo - "non disposta ad accettare supinamente le concezioni filosofiche e teologiche rassicuranti del passato... tenta di scavare, di leggere i lati e aspetti problematici della vita". Questi aspetti indubbiamente esistono, ma altrettanto indubbiamente non autorizzano nessuno a mettere in discussione la Divina Rivelazione, alla quale si riconducono e riducono le "concezioni filosofiche e teologiche rassicuranti del passato". Tanto più che senza la Divina Rivelazione «i lati ed aspetti problematici della vita» non hanno nessuna possibilità di soluzione. Ma tant'è: simili ad uccellacci notturni, i "nuovi teologi" odiano il sole della Verità Rivelata ed amano le tenebre del dubbio e dell'incertezza, pedissequi imitatori del problematicismo che affligge la pseudofilosofia moderna. Ed infatti il Borsato alla "cultura del sospetto" non manca di opporre il "fondamentalismo religioso" ovvero la caricatura della fede, che, secondo

lui, «esprime l'atteggiamento delle persone che si aggrappano [a torto forse?] ad alcuni principi sicuri, inamovibili [certo, dato che si tratta di verità rivelate da Dio] semplificando così [ecco il peccato!] la complessità e l'oscurità presenti nella vita. Per vincere l'incertezza e l'insicurezza [questione patologica, dunque, non di fede] esse sposano alcune idee [quali e di Chi? qui sta il punto!] e non le mollano più; possono cambiare le situazioni, fervere nuove proposte, emergere altre prospettive, ma esse rimangono immobili, ancorate inflessibilmente a quei principi e fondamenti [che, appunto perché tali, non cambiano col cambiare delle "situazioni"]».

Chiaramente il Borsato è un ripetitore del card. Martini e compagni della "nuova teologia", che anche qui vogliono conciliare l'inconciliabile: fede e dubbi, mentre la fede nell'autorità di Dio rivelatore esclude ogni dubbio: "L'ha detto Lui e non posso dubitarne!" è questa la parola della fede. Perciò la Chiesa ha sempre insegnato che "dubius in fide infidelis est", "chi dubita in materia di fede non crede". Certo l'uomo è una creatura defettibile e può dubitare, ma nel momento in cui aderisce al dubbio pecca contro la fede. Voler far coesistere fede e dubbio, per di più voluto e coltivato, è voler far coesistere la fede e il suo contrario. Anche qui la "nuova teologia" mostra di aver svenduto il più elementare principio logico che è il principio di non contraddizione. E per giustificare tanta aberrazione il Borsato non esita a far violenza al testo sacro: il rimpro-

vero, sia pure dolce, di Gesù a Tommaso: "Tu hai creduto perché mi hai veduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno" secondo lui "non è una frase facile da capire [to'! e come mai tutte le generazioni cristiane l'hanno capita fino ad oggi?]. Intanto Gesù non rimprovera [sic!] Tommaso; il fatto stesso che riappaia e offra all'apostolo i riscontri che egli cercava, vuol dire [non che Gesù è la Misericordia incarnata, ma] che Tommaso non era in una posizione distorta e scorretta".

Una pecca, però, ce l'ha anche Tommaso: "Ciò che [Gesù] in parte gli rimprovera è il voler arrivare alla verità da solo... Gesù... vuole marcare che, per fugare i dubbi e cercare risposte, occorrono la disponibilità al dialogo, la fiducia anche negli altri". La colpa di San Tommaso apostolo, dunque, non è di non aver creduto a testimoni degni di fede (il che, come osserva San Tommaso d'Aquino, non è ragionevole), ma è di non aver inaugurato duemila anni fa il "dialogo" risparmiandone la fatica a Paolo VI!

Il patire è breve la ricompensa è eterna

Padre Pio Cap.

Il numero del nostro fax è (06) 963.6914

SOLIDARIETA' ORANTE

Perseveriamo nel dedicare il Rosario del Venerdì a quest'unica intenzione: che il Signore salvi la Chiesa dalle conseguenze delle colpe degli uomini della Chiesa.

Sped. Abb. Postale
Comma 27 - Art. 2 - Legge 5/19/95
ROMA



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

sì sì no no

Bollettino degli associati al
Centro Cattolico Studi Antimodernisti
San Pio X
Via della Consulta 1/B - 1° piano - int. 5
00184 Roma - Tel. (06) 488.21.94
il 1° lunedì del mese.
dalle 15 alle 18,30; gli altri giorni presso:
Recapito Postale: Via Madonna degli Angeli
n. 14 (sulla destra di Via Appia Nuova al
km. 37,500) 00049 Velletri - tel.: (06) 963.55.68
Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau
Direttore Responsabile: Maria Caso
Quota di adesione al « Centro »:
minimo L. 3.000 annue (anche in francobolli)
Estero e Via Aerea: aggiungere spese postali
Conto corr. post. n. 60 22 60 08 intestato a
sì sì no no
Aut. Trib. Roma 15709 / 5-12-1974
Stampato in proprio